

MODALITA' E ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL RILASCIO DELLA ATTESTAZIONE DI PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA

Cos'è?

Il cancelliere, a seguito della richiesta formulata con le modalità precisate di seguito, verificati i presupposti previsti dalle norme richiamate, rilascia l'attestazione telematica di passaggio in giudicato della sentenza ex art. 124 disp. Att. c.p.c., inserendola all'interno del fascicolo telematico della causa nella quale è stata pubblicata la sentenza.

Il difensore potrà quindi estrarre dal fascicolo informatico il file così collazionato (sentenza e attestazione di passaggio in giudicato in calce), attestando la conformità delle copie estratte, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179.

Come fare?

La certificazione di passaggio in giudicato della sentenza può essere richiesta telematicamente:

- dal legale costituito nella causa cui la sentenza si riferisce;
- o dal legale non costituito nella causa cui la sentenza si riferisce ma munito di procura speciale rilasciata dalla parte del procedimento per la visione/estrazione di copia/deposito istanza di passaggio in giudicato della sentenza stessa;

La richiesta dovrà essere inoltrata con busta telematica:

- inviata come “deposito atto in corso di causa/istanza generica”;
- indicando nello spazio “note per la cancelleria” la dicitura “richiesta attestazione di passaggio in giudicato della sentenza”;
- allegando prova delle avvenute notificazioni ai fini di un'eventuale decorrenza del cd. termine breve (vedi sezione successiva);
- allegando prova del pagamento telematico del diritto di certificazione tramite piattaforma PagoPA (se dovuto).

Cosa allegare in caso di notifica della sentenza ai fini del decorso del c.d. termine breve?

In caso di notifica della sentenza ai fini del decorso del cd. Termine breve (artt. 325-326 c.p.c.) la richiesta della certificazione di passaggio in giudicato dovrà essere depositata telematicamente, insieme ai seguenti allegati:

- in caso di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis L. 53/1994: messaggio originale di posta elettronica certificata, le ricevute di accettazione e consegna e le attestazioni di legge.
(in sintesi: relata, notifica della relata, accettazione e consegna del messaggio inviato)
- in caso di notifica con modalità non telematica: scansione dell'atto notificato tradizionalmente, completo delle cartoline e munito di attestazione di conformità all'originale dell'intero atto notificato a firma del legale.

Quanto costa? (costo per singola attestazione)

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite la piattaforma telematica PagoPA.

- Il costo del certificato telematico è di € 3,92 da corrispondersi esclusivamente tramite la piattaforma telematica PagoPA, salvi i casi di esenzione.
La ricevuta di pagamento va allegata all'istanza telematica.
- Il costo del certificato cartaceo è di € 35,92 da corrispondersi esclusivamente tramite la piattaforma telematica PagoPA, salvi i casi di esenzione di cui sopra. In quest'ultimo caso la ricevuta del pagamento andrà presentata direttamente allo sportello al momento del ritiro della copia.

Attestazione di mancata impugnazione della sentenza di primo grado/non proposto appello

Non verranno rilasciate attestazioni di mancata impugnazione delle sentenze di Primo grado o attestazioni di non proposto appello. I Tribunali, infatti, a seguito di abilitazione in sola consultazione del SICID di Corte d'Appello, potranno accedere in lettura al fine di verificare la mancata impugnazione ed eventualmente darne notizia a coloro i quali dovessero esserne interessati.

Attestazione di passaggio in giudicato parziale

L'attestazione di passaggio in giudicato parziale della sentenza verrà rilasciata a fronte della compilazione dell'apposita istanza da parte dell'avvocato richiedente (rinvenibile on – line sul sito della Corte d'Appello) e dietro pagamento dei diritti di certificazione pari ad euro 3,92.

Una volta scaricato dal sito web della Corte d'Appello di Bologna l'apposito modulo e averlo compilato, l'apposita istanza di passaggio in giudicato parziale dovrà essere inoltrata con busta telematica:

- inviata come “deposito atto in corso di causa/istanza generica”;
- indicando nello spazio “note per la cancelleria” la dicitura “richiesta attestazione di passaggio in giudicato parziale della sentenza”;
- allegando prova del pagamento telematico del diritto di certificazione tramite piattaforma PagoPA (se dovuto).
- allegando ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini del rilascio della attestazione.

Comunicazione dell'avvenuto rilascio telematico del certificato di passaggio in giudicato

La cancelleria darà comunicazione “di cortesia” dell'avvenuto rilascio della certificazione mediante biglietto di cancelleria all'avvocato depositante l'istanza di passaggio in giudicato.